



ESPE 174

8158/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 12/02/2016 CC

R.G.N. 17700/2014

non 8158

Rep.

PM

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17700-2014 proposto da:

AN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IN ARCIONE N.71, presso Studio Legale D'ERCOLE, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA PALOMBI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AD, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso lo studio dell'avvocato MARTA LETTIERI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO BOARI, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 214/2014 della CORTE D'APPELLO di ANCONA del 20/11/2013, depositata il 27/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIFERNO;
udito l'Avvocato NICOLA PALOMBI, difensore del ricorrente, che si riporta agli atti.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 17700 del 2014

“Il ricorrente, **AN** , adiva la Corte di Appello di Ancona per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Macerata che, definitivamente pronunciando sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio con **AD** , poneva a carico del medesimo un assegno divorzile di euro 450 da corrispondere mensilmente alla consorte, un ulteriore assegno di euro 400 per il mantenimento di ciascuno dei figli oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie e assegnava la casa coniugale alla ex moglie.

La Corte adita confermava integralmente le statuizioni del Giudice di prime cure affermando per quel che interessa :

A seguito del raffronto tra le situazioni economiche dei coniugi e della non autosufficienza dei figli maggiorenni, riteneva congrue le somme stabilite dal Tribunale a titolo di assegno divorzile e mantenimento.

Confermava l'assegnazione della casa coniugale in favore di **AD** , osservando, altresì, come la pretesa dell'appellante di circoscrivere la stessa alla sola unità immobiliare sita al primo piano del fabbricato si fondasse più sulle precarie condizioni strutturali del piano terra che non sulla prova della totale idoneità della porzione abitabile a soddisfare le esigenze dei figli conviventi e, pertanto, respingendo la domanda anche sotto tale aspetto. Respingeva, da ultimo, la richiesta di revoca del sequestro dei beni dell'appellante, in considerazione delle controdeduzioni dell'appellata sulla necessità di promuovere un provvedimento monitorio per avere restituiti importi spesi per il mantenimento dei figli.

Avverso la sentenza della Corte di Appello proponeva ricorso per cassazione **AN** , affidandosi ai seguenti motivi:

1. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 5, comma 6, l. 898/1970, per avere il Collegio attribuito alla consorte l'assegno divorzile in assenza dei presupposti di legge. Sostiene, in particolare, il ricorrente che il Collegio abbia omesso di accertare se la consorte, al

momento della pronuncia di divorzio, fosse priva di adeguati mezzi propri e/o versasse nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive con riferimento al parametro del tenore di vita condotto in costanza di matrimonio (unico criterio da prendere in considerazione per l'accertamento in astratto del diritto all'assegno divorzile), ritenendo erroneamente che tale diritto sussistesse in forza di un presunto squilibrio tra le condizioni personali ed economiche dei coniugi, della durata del matrimonio e del conseguente presumibile contributo personale ed economico apportato alla conduzione familiare ed alla formazione di un patrimonio comune (indagini queste utili al solo fine di quantificare la misura del contributo). In violazione dell'art. 5, comma 6, l. cit. la Corte avrebbe focalizzato la sua attenzione principalmente sulla condizione reddituale dell'odierno ricorrente, accertandola in via presuntiva, senza considerare che la norma citata impone per l'accertamento del diritto in astratto al contributo una valutazione concreta ed oggettiva sia dei mezzi posseduti dal richiedente al momento della pronuncia del divorzio, che di quelli che possono essere acquisiti successivamente e/o trasformati in fonti di reddito. La Corte. Al contrario, avrebbe svolto un'indagine del tutto sommaria circa la capacità economica della richiedente che, peraltro, nei due gradi di merito non avrebbe dato la prova di aver fruito in costanza di matrimonio di un tenore di vita migliore di quello attuale.

2. Omesso esame di una censura contenuta nell'atto di appello e, comunque, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere il Collegio omesso di esaminare dati materiali aventi portata idonea a determinare direttamente l'esito del giudizio in punto di attribuzione dell'assegno divorzile, quali le condizioni economico-patrimoniali dell'odierno resistente ed in particolare le sue proprietà immobiliari, nonostante siano queste circostanze portate all'attenzione dello stesso con l'atto di appello (perché non valutate dal Giudice di prime cure). Richiama, pertanto, il ricorrente quanto evidenziato nel primo motivo ritenendo che possa essere esaminato anche sotto il diverso profilo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

3. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, per avere la Corte di Appello quantificato in modo errato l'assegno divorzile – senza procedere ad una valutazione completa e comparativa delle condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi – secondo apprezzamenti

probabilistici degli indizi emersi in corso di giudizio e non sulla scorta di dati realmente esistenti, pur offerti al suo esame (Cass. n. 7117/2006).

4. Omesso esame di una censura contenuta nell'atto di appello e, comunque, di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte omesso di esaminare dati materiali aventi portata idonea a determinare direttamente l'esito del giudizio in punto di quantificazione dell'assegno divorzile (situazione reddituale del ricorrente, peggiore rispetto a quella della ex moglie; condizioni economico-patrimoniali della stessa ed in particolare le sue proprietà immobiliari).

5. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 6, comma 6, l. 898/1970, per non avere il Collegio considerato che, ai sensi della disposizione richiamata, oggetto del provvedimento di assegnazione della casa coniugale può essere solo ed esclusivamente l'immobile in cui la famiglia è vissuta, nel caso di specie sito al primo piano del fabbricato di Pollenza, al quale il provvedimento di assegnazione va necessariamente circoscritto.

6. Omesso esame di censure contenute nell'atto di appello e, comunque, di fatti decisivi per il giudizio che sono stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere il Collegio omesso di esaminare dati offerti al suo esame, quali la circostanza che il fabbricato sia composto da due unità abitative distinte ed autonome così come risultante dalla documentazione del catasto e il dato pacifico ed incontestato che solo l'unità posta al primo piano era adibita a casa coniugale, che avrebbero dovuto limitare l'assegnazione alla sola unità abitativa sita al primo piano.

7. Osserva, da ultimo, il ricorrente, relativamente alla conferma del sequestro, che essa è il frutto di un errore di fatto, poiché è stato documentato l'esatto adempimento del contributo di mantenimento e dunque ne chiede la cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Chiede, in subordine, nel caso di accoglimento del ricorso e conseguente revoca o riduzione dell'assegno divorzile, che il provvedimento di sequestro venga revocato o adeguato alla misura del contributo.

Resisteva con controricorso **AD**

Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato.

Nel confermare il diritto della signora **A** alla corresponsione di un assegno mensile di divorzio, spiega la Corte come questo sia

dovuto al fatto che il reddito da lavoro dipendente della stessa non le permette di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (da ritenersi di "buon livello, tenuto conto della consolidata affermazione professionale" dell'odierno ricorrente).

Il Collegio ha, pertanto, correttamente ed esaurientemente proceduto nella valutazione dei presupposti richiesti dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, ai fini di stabilire l'obbligo di somministrazione periodica dell'assegno. La Corte d'Appello ha ritenuto provato con valutazione insindacabile il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio così come ha operato una comparazione complessiva senza dover porre a confronto tutti gli indici economico patrimoniali ed in particolare quelli meramente dedotti.

Anche il secondo motivo di ricorso, nel quale il ricorrente ripropone le argomentazioni svolte nella prima censura sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, deve essere disatteso. Il ricorrente lamenta, in particolare, l'omesso esame di dati materiali che, ove valutati, avrebbero dimostrato come l'ex moglie disponga di mezzi adeguati alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Non sembra che una simile doglianza integri il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in quanto trattasi, in sostanza, di semplice mancanza dell'espressa menzione di alcuni dei dati a disposizione del Giudice per la propria valutazione. Si richiama a tal proposito la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "[...]il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato

analiticamente tutte le risultanze processuali [...] essendo, invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni" (Cass. n. 14972 del 2006). In particolare la dedotta omessa valutazione relativa ai cespiti immobiliari è del tutto infondata

prospettata. In ordine alla casa coniugale la comproprietà non è produttiva di alcun reddito. Per quanto riguarda infine la generica indicazione della proprietà d'immobili in Siria, l'impossibilità di valutarne la rilevanza patrimoniale, alla luce della situazione attuale, giustifica ampiamente l'omesso rilievo della Corte.

Appaiono infondate, per i motivi appena richiamati, le censure di cui al terzo e quarto motivo di ricorso.

Appare, infine, inammissibile il quinto motivo di ricorso relativo all'assegnazione della casa coniugale. Nonostante venga formalmente qualificato come violazione di legge, in relazione all'art. 6, comma 6, l. n. 898 del 1970, il suo esame porta a ritenere che esso si risolva «in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento» del giudice del merito, «tesa all'ottenimento di una

nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione» (ex multis Sez. Un., n. 24148 del 2013).

Resta assorbito il sesto motivo di ricorso in punto di assegnazione della casa coniugale.

In ordine alla richiesta di revoca del sequestro deve rilevarsi che la censura ha ad oggetto valutazioni relative a circostanze di fatto (il perdurante inadempimento del ricorrente) non censurabili in sede di giudizio di legittimità”.

Il Collegio aderisce alla relazione depositata osservando in ordine alla memoria depositata che non si rinvengono critiche specifiche alla relazione ma soltanto la riproposizione delle argomentazioni poste a sostegno dei motivi di ricorso.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente procedimento da liquidarsi in E 3500 per compensi, E 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento a carico del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2012.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2016

Il Presidente

(Dr. Massimo Dogniotti)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 22 APR. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DI PRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DI PRIMA

